REPERTORIO N. 103619

RACCOLTA N. 19212

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque il giorno quattro del mese di aprile alle ore quindici

4 aprile 2005

In Milano, nel mio Studio in Galleria del Corso n. 1

Avanti a me dr. MATARRESE Pasquale, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano

è presente

- GARBAGNATI Carlo nato a Val Greghentino (LC) il giorno 15 febbraio 1944, domiciliato a Milano via Valsesia n. 76, pensionato, il quale dichiara di intervenire al presente atto esclusivamente nella qualità di Vice Presidente dell'Associazione
- "EMERGENCY Life Support for Civilian War Victims ONG/ONLUS" (Organizzazione non governativa/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede in Milano via Orefici n. 2, costituita con atto in autentica dr. Pasquale Matarrese, Notaio in Milano, in data 14 aprile 1994 rep.n. 65685, registrato a Milano Atti Privati in

data 19 aprile 1994 al numero 1300 Serie 2A

Il medesimo della cui identità personale e poteri io

Notaio sono certo, previa rinuncia col mio consenso

all'assistenza dei testimoni, mi richiede di ricevere il Verbale dell'Associazione EMERGENCY, regolarmente convocata ai sensi di legge e di Statuto, per

deliberare sul sequente

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifica degli articoli 1, 2, 3 e 6 dello Statuto Sociale .

Assume la presidenza il sopra costituito signor GARBAGNATI Carlo per designazione unanime dei presenti, il quale chiama me Notaio a fungere da verbalizzante e constata:

- che è presente il Consiglio Direttivo dell'Associazione nelle persone dei signori: Garbagnati Carlo Vice Presidente - Bragalini Patrizia e Vallania Chiara (membri);
- che è presente il Collegio Revisore dei Conti in persona di Concari Giampaolo e Corradi Flavia;
- che sono presenti in proprio o per delega numero 51 (cinquantuno) associati su 67 (sessantasette) iscritti, il cui elenco si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti con il mio con-

senso;

- che tutti gli intervenuti dichiarano di essere informati sugli argomenti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla loro discussione.
- Il Presidente dell'Assemblea, pertanto, dichiara la stessa regolarmente convocata e costituita ed idonea a deliberare sul proposto Ordine del Giorno.
- Io Notaio do' atto che l'assemblea si svolge nel modo seguente:
- il signor **GARBAGNATI Carlo** espone i motivi che rendono necessaria la modifica degli articoli 1 (denominazione), 2 (sede), 3(sediperiferiche) e 6 (finalità dell'associazione).

L'assemblea dopo esauriente trattazione dell'argomento all'Ordine del Giorno, all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di modificare gli articoli 1, 2, 3 e 6 dello Statuto Sociale che nel nuovo testo di seguito si riportano:
- "Articolo 1 E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: "EMERGENCY Life Support for

Civilian War Vitims"

ONG/ONLUS (Organizzazione non Governativa/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

L'Associazione può anche essere più brevemente desi-

gnata, a tutti gli effetti, con la denominazione
"EMERGENCY ONG/ONLUS"

- " Articolo 2 L'associazione ha sede principale in Milano, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali."
- "Articolo 3 L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso nome: "EMERGENCY Life Support for Civilian War Victims" ONG/ONLUS seguito dall'indicazione della località della sede. "
- "Articolo 6 A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'associazione sono:
- 6.1 provvedere a cure d'emergenza per i feriti organizzando ospedali e centri di riabilitazione;
- 6.2 garantire l'assistenza sanitaria di base in zone
 di guerra, con particolare riferimento ai problemi
 materno-infantili;
- 6.3 addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza;
- **6.4** la realizzazione di progetti umanitari di assistenza ai prigionieri e ad altri detenuti, partico-

larmente in contesti connessi a situazioni di conflitto;

- 6.5 la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- **6.6** la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a breve termine in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali;
- 6.7 la selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;
- 6.8 la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- 6.9 fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia attraverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;
- **6.10** fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
- **6.11** promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano con-

sapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani."

2) Di approvare, il testo integrale dello Statuto Sociale nella sua redazione aggiornata in riferimento alle modifiche sopra riportate, composto di numero 28 (ventotto) articoli che, letto da me Notaio, viene approvato ed allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio.

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo richiesto ulteriormente la parola, l'assemblea si scioglie alle ore quindici e minuti trenta.

Il presente atto, dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte completato da me Notaio, su numero due fogli dei quali si sono occupate facciate sei compresa la presente, è stato da me Notaio letto, al comparente, il quale lo ha approvato e con me Notaio lo sottoscrive.

F.TO: GARBAGNATI Carlo

PASQUALE MATARRESE NOTAIO

0000000000000000000

ALLEGATO "B" AL N. 103619/19212 DI REPERTORIO

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: "EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims"

ONG/ONLUS (Organizzazione non Governativa/Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)

L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione

"EMERGENCY ONG/ONLUS"

Articolo 2

L'associazione ha sede principale in Milano, Italia, ed ha carattere ed operatività internazionali e nazionali.

Articolo 3

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può costituire dipendenze o sedi periferiche in altre località, in Italia o all'estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale. Tali dipendenze o sedi periferiche utilizzeranno lo stesso

nome: "EMERGENCY - Life Support for Civilian War Victims" ONG/ONLUS seguito dall'indicazione della località della sede.

Articolo 4

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). Può essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5

L'associazione ha lo scopo di:

- 5.1.promuovere una cultura di pace e di solidarietà;
- 5.2.promuovere l'affermazione dei diritti umani anche attraverso iniziative tese alla loro effettiva attuazione;
- 5.3.intervenire nelle zone di guerra con iniziative umanitarie in favore delle vittime in particolare civili dei conflitti armati, dei feriti e di tutti coloro che soffrono altre conseguenze sociali dei conflitti o della povertà quali fame, malnutrizione, malattie, assenza di cure mediche e di istruzione;

5.4.portare soccorso alle vittime di calamità naturali.

Articolo 6

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità specifiche dell'associazione sono:

6.1 provvedere a cure d'emergenza per i feriti orga-

nizzando ospedali e centri di riabilitazione;

- 6.2 garantire l'assistenza sanitaria di base in zone
 di guerra, con particolare riferimento ai problemi
 materno-infantili;
- 6.3 addestrare il personale locale a far fronte alle necessità medico-chirurgiche più urgenti in situazioni d'emergenza;
- **6.4** la realizzazione di progetti umanitari di assistenza ai prigionieri e ad altri detenuti, particolarmente in contesti connessi a situazioni di conflitto;
- 6.5 la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei paesi in via di sviluppo;
- **6.6** la realizzazione, in Italia o in Paesi industrializzati, di interventi a breve termine in situazioni di particolare emergenza dovuta a calamità naturali;
- 6.7 la selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;
- 6.8 la formazione in loco di cittadini dei paesi in via di sviluppo;
- 6.9 fornire agli operatori internazionali impegnati in missioni all'estero opportunità di sviluppo professionale, favorendo l'acquisizione e la trasmissione di specifiche competenze e conoscenze, sia at-

traverso la pratica quotidiana diretta, sia nella responsabilità di coordinamento delle attività sanitarie, sia nella formazione del personale locale;

- **6.10** fornire informazioni sul contenuto e sulle motivazioni della propria attività, in particolare ai propri sostenitori, anche in qualità di editore di pubblicazioni periodiche;
- **6.11** promuovere e organizzare conferenze, incontri, dibattiti ed eventi in genere, che favoriscano consapevolezza e sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, dei diritti umani.

PATRIMONIO

Articolo 7

Il patrimonio sociale è costituito da:

- 7.1. Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione.
- **7.2.** Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione
- 7.3. Eventuali donazioni, legati e liberalità destinati ad essere permanentemente impiegati a favore dell'associazione.

Articolo 8

Le risorse economiche per il funzionamento dell'associazione e per lo svolgimento delle attività umanitarie provengono dalle quote sociali, da contributi, lasciti e donazioni di privati sostenitori, di enti o istituzioni di organismi nazionali e internazionali e da sponsorizzazioni, nonché da attività commerciali marginali.

Articolo 9

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di maggio successivo, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo (Stato patrimoniale e Conto economico), la relazione gestionale ed il bilancio preventivo, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il 30 giugno seguente. L'eventuale avanzo di gestione potrà essere utilizzato solo per gli scopi sociali e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; non può essere distribuito in nessun modo salvo che la distribuzione sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

SOCI

Articolo 10

Possono far parte dell'associazione tutti coloro, persone fisiche associazioni ed enti, che condividono le finalità e sostengono le attività umanitarie dell'associazione stessa. L'associazione è aperta a

tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa.

Articolo 11

I membri dell'associazione si distinguono in:

- 11.1 <u>Soci Fondatori</u>. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo
- 11.2 <u>Soci Ordinari</u>. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e ne promuovono le iniziative umanitarie

Articolo 12

La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata e appellabile solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

ticolo 13

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, che viene decisa dal Consiglio Direttivo, e a contribuire alle attività dell'associazione. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile.

La qualità di Socio si perde per:

13.1. Dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo

- 13.2. Decadenza, per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.
- 13.3. Per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità con
 lo statuto, le finalità e lo spirito dell'associazione.
- 13.4. Mancato pagamento della quota associativa annuale

Contro l'esclusione è ammesso ricorso solo innanzi il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA

Articolo 14

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un decimo dei Soci.

Articolo 15

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, da inviarsi a mezzo raccomandata con A.R. o a mezzo di strumenti telematici, a ciascun Socio con

diritto di voto, almeno 15 giorni prima della riunione.

In caso d'urgenza la convocazione può essere inviata via fax o telegramma o a mezzo di strumenti telematici (che prevedano l'accertamento dell'effettivo ricevimento), almeno 5 giorni prima della riunione.

E' in ogni caso valida l'assemblea a cui partecipino tutti i soci con diritto di voto, il Consiglio direttivo, i Revisori dei conti.

Articolo 16

Ogni Socio Ordinario o Fondatore ha diritto a un voto e può delegare un altro Socio. Ogni Socio non può rappresentare per delega più di 4 Soci. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

Articolo 17

L'assemblea dei Soci delibera in seduta ordinaria sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri e sul bilancio consuntivo e preventivo e sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione.

Articolo 18

Delle deliberazioni dell'assemblea deve essere re-

datto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Per la legale costituzione e la validità delle

deliberazioni dell'assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è necessario l'intervento di almeno il cinquanta per cento dei Soci, in prima convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'assemblea delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO - AMMINISTRAZIONE

Articolo 19

L'associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri. I membri sono eletti dall'assemblea dei Soci, salvo i Soci Fondatori, membri di diritto. Condizione necessaria della eleggibilità nel Consiglio Direttivo è l'appartenenza all'Associazione in qualità di Socio. Il Consiglio resta in carica per tre anni.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente, un vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è convocato, con avviso scritto inviato almeno 7 giorni prima della riunione, dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce ogni volta che lo si ritenga necessario per il buon funzionamento dell'associazione. Il Consiglio in caso di necessità ed urgenza può essere convocato con preavviso di 2 giorni per telegramma o attraverso altro mezzo telematico. In ogni caso il Consiglio Direttivo delibera validamente quando vi intervengono, in proprio o per delega, tutti i suoi componenti

Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine all'approvazione della bozza del bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare delle quote sociali.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo ha le più ampie facoltà di decisione riguardo a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Il Consiglio garantisce il rispetto delle direttive e degli indirizzi generali dell'associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della metà più uno dei suoi membri e

delibera validamente con quella assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 23

Il Presidente, o in sua assenza il vice-Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva.

REVISORI DEI CONTI

BILANCIO

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei conti, iscritti al registro dei Revisori Contabili. I tre Revisori vengono nominati ogni 3 anni dall'Assemblea dei Soci, che tra loro designa chi ricopre la carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Articolo 25

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta

della contabilità sociale e redigere una relazione al bilancio annuale. I Revisori potranno altresì accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà sociale, nonché procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Articolo 26

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica 3 anni. Ha competenza in tema di ricorsi contro le decisioni di esclusione dei soci votate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 13. I suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 27

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la
maggioranza dei tre quarti dei presenti. L'assemblea
provvederà a nominare uno o più liquidatori. In caso
di scioglimento, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altre ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di
cui all'art. 3 comma 190 legge 23,12,96 n. 662 e
successive future modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed al Regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto Dal Consiglio Direttivo.

F.TO: GARBAGNATI Carlo

PASQUALE MATARRESE NOTAIO

Registrato a Milano 3

Atti Pubblici

in data 13 aprile 2005

al numero 2993

Serie 1

con Euro 171,72